



# Tribunale di Napoli Nord

## TERZA SEZIONE CIVILE

R.G. n. 7/2020

### IL GIUDICE

Sul procedimento iscritto al Registro Generale delle procedure da sovraindebitamento al n. 7 dell'anno 2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 marzo 2021, esaminato il piano del consumatore depositato dall'avv. Giuseppe Mattiello nell'interesse dei coniugi Iavarone Aniello e D'Agostino Cintura Maria, nonché le sue successive integrazioni, osserva quanto segue.

Sull'istante grave una debitoria pari ad € 108.583,75 e di seguito esposta, siccome rideterminata dalla parte e dall'OCC dott. Marcellino Datoaddio:

CREDITORI	IMPORTI originari	RESIDUI
BARCLAYS BANK PLC procuratrice della società MERCURIO MORTGAGE FINANCE S.R.L.. (mutuo ipotecario)	€ 80.000,00	€ 75.547,70
(compenso C.T.U procedura esecutiva immobiliare dott. Luigi Panico )	€ 2.456,52	€ 2.456,52
Avv. Anna Politelli (custode e delegato alla vendita procedura esecutiva immobile )	€ 1.156,00	€ 1.156,00
BARCLAYS BANK PLC procuratrice della società MERCURIO MORTGAGE FINANCE S.R.L..(spese legali e di opposizione all'esecuzione e di reclamo )	€ 7.677,88	€ 7.677,88
CITICORP FINANZIARIA s.p.a, oggi LEO CONSUMO 1 s.r.l, il finanziamento n. 290851908284	€ 12.800,00	€ 6.040,00
IFIS NPL s.p.a	€ 2.615,50	€ 2.615,50
INTESA SAN PAOLO (prestito nr. 000044221828)	€ 12.232,87	€ 11.951,36
Agenzia delle entrate (contributo unificato derivante dal rigetto del reclamo nella procedura rg. 10233/2018 tribunale di napoli Nord )	€ 200,00	€ 200,00
Agenzia delle Entrate riscossione (irpef)	€ 547,08	€ 547,08
Agenzia delle Entrate riscossione (bollo auto)	€ 391,71	€ 391,71

A tale situazione debitoria complessiva vanno sommate le spese della procedura di sovraindebitamento, da soddisfare in prededuzione, che ammontano a € **5.820,00** per l'O.C.C. (compenso accettato tramite preventivo sottoscritto dal debitore), mentre nulla è previsto in favore dell'avv. Mattiello che assiste i debitori, in virtù di espressa rinuncia al compenso ribadita con memoria del 8/4/20.



Il nucleo familiare degli istanti è composto, oltre che dai coniugi Iavarone Aniello e D'Agostino Cintura Maria, dai figli Iavarone Rossellapia, Iavarone Vincenzo, Iavarone Francesco (cfr. allegato n. 5 attestante lo stato di famiglia), gravanti sul bilancio familiare: di conseguenza, il fabbisogno mensile è commisurato sulle esigenze dei cinque componenti.

Nell'espone la propria **situazione patrimoniale**, i ricorrenti hanno dichiarato di essere titolari di un immobile sito in Carinaro (CE) adibito a residenza familiare ed attualmente oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G. 576/2015 incardinata presso il Tribunale di Napoli Nord, stimato dal CTU nominato Ing. Luigi Panico in € 74.400,00.

Il sig. Iavarone risulta inoltre titolare di un autoveicolo Renault Megane tg. CV728FK e di un motoveicolo Piaggio Liberty tg. CM78041, entrambi di modesto valore commerciale.

Quanto ai rapporti bancari, i coniugi sono cointestatari di un conto corrente acceso presso Intesa San Paolo, dove viene accreditato lo stipendio del sig. Iavarone, nonché di un libretto di risparmio postale intestato al solo Iavarone e privo di liquidità.

Infine, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la New Service soc. coop., il sig. Iavarone vanta altresì un credito da TFR pari ad € 4.671,03 (di cui deduceva non aver ricevuto il versamento, come da chiarimenti del 26/9/20).

L'unica posta attiva realmente significativa che viene messa a disposizione dei creditori è rappresentata dallo stipendio percepito dal sig. Iavarone.

Con i chiarimenti e le integrazioni depositate in data 26/9/20, il ricorrente produceva il nuovo contratto di lavoro presso la Just Log Soc. Coop., con mansioni di facchino e retribuzione pari alla paga base prevista dal CCNL di riferimento, per una media pari ad € 1.975,80 mensili, superiore a quanto originariamente messo a disposizione dei creditori nella proposta di piano del consumatore.

Dall'importo della retribuzione mensile vanno detratte le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare che non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori, stimate analiticamente dai proponenti in € 1.197,50 in virtù delle esigenze generalmente occorrenti di carattere alimentare, medico e logistico.

Dal reddito così ricalcolato residua una disponibilità mensile che i coniugi intendono offrire ai creditori per il risanamento della loro globale posizione debitoria.

Da quanto innanzi e, in particolare, dall'entità della debitoria accumulata, risulta evidente la situazione di sovraindebitamento dei proponenti, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e l'entità del patrimonio prontamente liquidabile, nonché come definitiva incapacità di farvi fronte (art. 7 co. 2 lett. a) L. 3/12).



Ciò premesso, i ricorrenti intendono proporre ai propri creditori un **piano del consumatore** a norma degli articoli 7 e ss. della L. 3/2012 nei seguenti termini:

CREDITORE		IMPORTO DEBITO residuo	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFAZIONE
Mercurio Mortgage Finance S.R.L. (compensi corrisposti ai professionisti nominati nella procedura esecutiva immobiliare )	PRIVILEGIATO ex.art. 2755, 2770,2777 c.c.	€. 3.612,52	€. 3.612,52	100%
Mercurio Mortgage Finance S.R.L. (MUTUO)	IPOTECARIO	€. 75.547,70	€. 41.850,00  Falcidia credito ipotecario di €. 33.697,70 per la parte eccedente l'importo del VALORE UNICO IMMOBILE DI PROPRIETÀ per in capienza (ex. art. 7 comma 1 Legge 3/2012) + tasso di interesse 1%	100%
Mercurio Mortgage Finance S.R.L.	DEGRADAZIONE DA PRIVILEGIATO A <u>CHIROGRAFARIO</u> ex.art. 7 comma 1 Legge 3/2012	(€. 33.697,70 residuo credito ipotecario + € 7.677,88) (condanna alle spese )  <b>Totale € 41.375,88</b>	€.8.275,17 + tasso di interesse 1%	20%
LEO CONSUMO 1 s.r.l	CHIROGRAFARIO	€6.040,00	€1.208,00	20%
IFIS NPL s.p.a	CHIROGRAFARIO	€2.615,50	€523,10	20%
INTESA SAN PAOLO ( prestito nr. 44221828)	CHIROGRAFARIO	€.11.951,36	€.2.390,27	20%
Agenzia delle entrate (contributo unificato)	PRIVILEGIATO	€200,00	€200,00	100%
Agenzia delle Entrate riscossione (irpef)	PRIVILEGIATO	€547,08	€547,08	100%
Agenzia delle Entrate riscossione (bollo auto)	PRIVILEGIATO	€ 391,71	€391,71	100%
<b>Totale debito</b>		<b>€108.583,751</b>	<b>€ 58.997,85</b>	

Si propone la ristrutturazione dei debiti di pertinenza dei creditori sopra nominati e nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, attribuendo precedenza ai creditori preeducedibili e successivamente ai creditori privilegiati e ai creditori chirografari, secondo il seguente riparto:



- ai **creditori prededucibili** viene offerto il pagamento in misura integrale, con la precisazione che il credito dell'OCC verrà saldato integralmente nei primi 12 mesi dall'omologa del piano;
- ai **creditori privilegiati** viene offerto il pagamento nella misura integrale del credito in anni 10, con la precisazione che la porzione di credito ipotecario che non troverebbe verosimile soddisfazione nella procedura esecutiva è stato degradato a chirografo e conseguentemente falcidiato;
- ai **creditori chirografari** viene offerto il pagamento nella misura falcidiata del 20% del credito nei successivi 3 anni.

Per la realizzazione del Piano è stata prevista una **rata** mensile variabile:

- per il pagamento dell'unico creditore prededucibile pari ad € 485,00 per i primi 12 mesi (1 anno);
- per il pagamento dei creditori privilegiati una rata pari a € 408,25 per 120 mesi (10 anni)
- per il pagamento dei creditori chirografari una rata pari ad € 349,68 per 36 mesi (3 anni).

L'importo delle rate è stato reputato sostenibile dall'OCC in ragione del reddito da lavoro attualmente percepito e della spesa media mensile necessaria al soddisfacimento dei **bisogni familiari**. È da ritenere che eventuali lievi oscillazioni, che possono ragionevolmente insorgere nelle spese necessarie al fabbisogno quotidiano, siano comunque sostenibili dai debitori senza che queste circostanze ostino alla buona riuscita del piano, potendo presumibilmente contare sulla liquidità aggiuntiva derivante dalla tredicesima mensilità, che è in grado di coprire lievi disavanzi o eventuali spese impreviste.

Quanto alle tempistiche, si stima una **durata** complessiva del piano di **14 anni**, per un totale di **168 rate mensili**, di cui le prime 12 destinate al soddisfacimento dei creditori prededucibili, le successive 120 al pagamento dei creditori privilegiati e le restanti 36 al pagamento dei chirografari.

La durata del piano, pur se apprezzabile, appare complessivamente ragionevole, alla luce della entità della debitoria maturata e della sostenibilità della rata, senza che risulti eccessivamente penalizzato l'interesse dei creditori (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando ai creditori la possibilità di muovere contestazioni in contraddittorio sulla sua durata.

Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC, dott. Marcellino Datoaddio, ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria. Il piano sopra riportato dovrà essere



applicato tenendo conto delle ultime integrazioni rese dalla parte e dall'OCC depositate il 3/3/21, dove l'OCC ha confermato l'attestazione.

La maggior parte della **debitoria** dei coniugi Iavarone è composta dal mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa familiare nel 2008, quando il sig. Iavarone godeva di una stabile situazione lavorativa (cfr. allegato n. 21: estratto contro previdenziale INPS).

Accedendo alla prospettazione di parte, le difficoltà economiche sono iniziate a causa della improvvisa perdita del lavoro del Iavarone e della difficoltà di trovare una nuova stabile occupazione, come si riscontra anche dall'estratto contro previdenziale prodotto agli atti.

Evidenziavano quindi di essere stati costretti al ricorso alla finanzia esterna per l'insufficienza del proprio patrimonio a fronteggiare le rate del mutuo e le altre spese imposte dalla vita quotidiana, anche in considerazione delle crescenti esigenze dei figli minori. Alcuni finanziamenti venivano contratti prima del licenziamento e, dunque, in condizioni di relativa stabilità economica; altri invece, come quello contratto con Intesa San Paolo s.p.a., erano imposti dalla sopraggiunta necessità di affrontare le spese legali per i giudizi in corso (tra cui l'opposizione a decreto ingiuntivo contro Banca IFIS e la procedura esecutiva qui sospesa: cfr. allegati da 31 a 34).

Nonostante le avverse condizioni economiche, i debitori tentavano di ripianare le precedenti passività, contraendo l'ultimo finanziamento del 2018 con Intesa San Paolo e, nell'intento di adempiere alle rate con puntualità, chiedevano di rinegoziare il contratto di mutuo nell'anno successivo, anche in ragione delle spese mediche ulteriori conseguenti al sinistro stradale del figlio Vincenzo (cfr. allegato 35).

Quindi il Gestore della Crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dai proponenti quanto alle cause dell'indebitamento, di cui trovava riscontro nella documentazione resa, si esprimeva favorevolmente in ordine alla meritevolezza dei debitori ad accedere al piano.

Occorre a questo punto dare atto dei rinnovamenti normativi che hanno interessato la materia del sovraindebitamento con l'ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa.

E infatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis L. 3/12 disponeva in tal senso: *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”*. La norma elevava il requisito della **meritevolezza** a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la



colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni.

Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che *“il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Contestualmente è stato novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore *“ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”*.

In primo luogo emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Tuttavia, il giudizio di meritevolezza non può dirsi del tutto estraneo alla *ratio legis* della riforma. Anzitutto, viene precluso *in nuce* l'accesso allo speciale procedimento quando emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore, dimostrando l'intenzione di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento. Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori. Questi infatti potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo maliziosamente un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità.

Emerge allora con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto particolarmente elastica ed estensiva.

In merito, il vicino Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha osservato condivisibilmente che: *“Nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, si è affermata una lettura dell'art 12 bis L. 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata*



*nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso" (Tribunale S. Maria Capua Vetere 2/12/2020).*

Ciò posto, dalla relazione particolareggiata in atti emerge come i debitori abbiano fatto ricorso al credito al solo scopo di fronteggiare le esigenze della vita familiare, dapprima per l'acquisto della prima casa e successivamente per garantirne il sostentamento.

L'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi dei proponenti, che hanno tentato di ripianare i debiti accumulati mediante il ricorso a nuovi finanziamenti a condizioni sempre più gravose, allo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti e al tempo stesso di garantirsi una liquidità da destinare ai bisogni della famiglia. Del resto, dall'analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare sicché, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, dal tenore del nuovo art. 7 comma 2 lett d-ter va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

In definitiva, gli elementi di fatto così evidenziati portano il giudice ad escludere che i ricorrenti non siano meritevoli di accedere ad un piano del consumatore per prodigalità o per altri comportamenti gravemente colposi, dovendosi ritenere piuttosto che l'indebitamento si sia aggravato a causa dell'imprevisto licenziamento del sig. Iavarone e successivamente per il prioritario soddisfacimento dei bisogni incoercibili della vita familiare. Occorre piuttosto in questa sede valorizzare il principio della *seconda chance*, che intende riabilitare il debitore al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

Si costituiva in giudizio Barclays Bank Ireland Public Limited Company, quale procuratrice di Cattleya Mortgage Finance S.r.l., al fine di muovere **contestazioni** sul merito del piano sotto diversi profili.

In particolar modo, oggetto di doglianza erano l'assenza di meritevolezza dei debitori, la mancanza di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e l'eccessiva durata del piano.

Anzitutto occorre esaminare la censura di parte ricorrente in merito al difetto di **legittimazione** ad agire della banca per il credito derivante dal mutuo fondiario stipulato originariamente con Macquarie Bank e successivamente oggetto di operazioni di cartolarizzazione, come da verbale di udienza del 21/7/2020.



La banca giustificava la propria legittimazione in virtù di una prima cessione del credito da parte di Macquarie Bank a Barclays Bank Plc, di una nuova cessione da parte di Barclays a Mercurio Mortgage Finance s.r.l., al quale seguiva l'atto di riacquisto esercitato da Barclays Plc, e infine la ultima cessione a Cattleya Mortgage Finance S.r.l., la quale conferiva procura speciale alla stessa Barclays Bank Plc tramite contratto di *servicing* che a sua volta veniva ceduto a Barclays Bank Ireland Plc (cfr. memoria integrativa di parte del 10/8/20).

Nell'esame di questo profilo non può prescindersi dalla lucida riflessione effettuata dalla Corte di Cassazione a sezioni unite la quale, nel tracciare dei criteri di indagine sul rilievo e sulla prova della legittimazione ad agire, ha valorizzato anche le difese svolte dalla controparte. In particolare, qualora la controparte "*riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda*" o "*nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo*", un contegno processuale siffatto, che sia attivo e non inerte, può valere ad attenuare o a compensare la prova della legittimazione gravante su chi affermi la titolarità del diritto (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 16/2/2016, n.2951).

Nel caso di specie parte ricorrente, pur avendo formalmente contestato la legittimazione ad agire della controparte, mantenendo ferma nella proposta di piano l'offerta di pagamento in favore della cedente Mercurio Mortgage Finance s.r.l., ha anche adottato comportamenti incompatibili con il disconoscimento della titolarità del diritto in capo a Barclays Bank, tra cui il riconoscimento dell'avvenuto pagamento dei professionisti della procedura esecutiva da parte della stessa e riconoscendo altresì come il debito residuo per il mutuo ipotecario fosse dovuto "*nei confronti di Mortgage Finance srl/Barclays Bank Plc*".

Deve allora darsi atto che, nonostante i proponenti abbiano tenuto fermo il nome di Mercurio Mortgage Finance s.r.l. nella proposta di piano, abbiano in realtà riconosciuto la cessione del credito in favore di Barclays Bank Plc.

Priva di sufficiente supporto probatorio appare invece la ultima cessione in favore di Cattleya Mortgage Finance S.r.l. operata da Barclays Bank Plc, per la quale veniva allegato unicamente l'avviso in Gazzetta Ufficiale che, secondo giurisprudenza ormai maggioritaria, rappresenta adempimento meramente pubblicitario estraneo alla fattispecie traslativa, che non dispensa il cessionario dal fornire la prova negoziale della cessione attestante l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli ceduti (cfr. Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; Cass. 13/09/2018, n. 22268; Tribunale Benevento, 07/08/2018, n.1384). In ogni caso, non potrebbe integrare prova della cessione l'avviso in GU che contenga la formulazione di criteri di individuazione delle posizioni cedute eccessivamente ampi ed elastici, come si rinviene nel caso di specie.

Alla luce di quanto sopra si ritiene non raggiunta la prova della cessione in favore di Cattleya Mortgage Finance S.r.l. da parte di Barclays Bank Plc e pertanto nell'esecuzione del piano del consumatore il pagamento in favore del creditore ipotecario andrà effettuato in favore di **Barclays Bank Plc**, sotto la





vigilanza dell'OCC, salva la possibilità per cedente e cessionaria di regolare le rispettive posizioni nei rapporti interni.

Altrettanto dubbia appare la capacità di stare in giudizio della Barclays Bank Ireland Plc in luogo della cedente Barclays Bank Plc, in virtù del solo estratto in Gazzetta Ufficiale prodotto, anche per la mancanza di chiarezza nei criteri riportati in GU in merito alla dedotta cessione della posizione di “servicer”.

Tuttavia, nonostante quanto esposto in merito al difetto di legittimazione di Cattleya, appare opportuno comunque pronunciarsi in ordine alle contestazioni avanzate dalla banca costituita, al fine di motivarne l'infondatezza e di confermare il giudizio di assoluta convenienza del piano proposto.

In particolare, quanto al giudizio di meritevolezza, si ritiene che le **contestazioni** mosse non abbiano pregio.

In primo luogo, l'evoluzione normativa e l'attuale testo vigente della L. 3/12 inducono a svalutare il giudizio di meritevolezza come criterio determinante ai fini della omologa del piano, dovendosi altrimenti verificare la sua fattibilità e la sua convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria.

In secondo luogo, la banca si duole del fatto che i coniugi siano ricorsi al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali ed ignorando colpevolmente le conseguenze patrimoniali di tali scelte; la recente riforma, tuttavia, ha svalutato questo profilo di colpa in capo ai debitori.

Invero, ai sensi dell'art. 124 bis T.u.b., “*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*”.

Ebbene, da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018).



Tra l'altro, la riforma di cui sopra ha raccolto l'elaborazione giurisprudenziale, stabilendo al nuovo comma 3 bis dell'art. 12 bis della L. 3/12 che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.u.b. precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine.

In tal senso vanno esclusi profili di colpa in capo ai coniugi rispetto ai finanziamenti chirografari successivamente contratti, in mancanza della prova – gravante sui soggetti finanziatori – che sia stata condotta una adeguata istruttoria sulle capacità reddituali dei contraenti in vista dell'erogazione del credito.

L'esecuzione del presente piano appare inoltre più conveniente rispetto alla **alternativa liquidatoria**. Sul punto occorre soffermarsi sulla lettera dell'art. 12 bis co. 4 L. 3/12 per cui *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”*.

Più nel dettaglio, il creditore assumeva di avere maggiori possibilità di soddisfazione dalla prosecuzione della procedura esecutiva, atteso che il bene, pur se stimato per un valore di € 74.400,00, a seguito della mancata aggiudicazione al primo tentativo sarebbe stato offerto in vendita al prezzo base di € 55.800,00, con offerta minima di € 41.850,00, con una prospettiva di soddisfazione più celere rispetto all'esecuzione del presente piano.

In realtà, deve rilevarsi come i debitori abbiano offerto al creditore ipotecario un importo complessivamente pari ad € 50.125,17 a saldo del mutuo ipotecario (di cui € 41.850,00 in privilegio e € 8.275,17 in chirografo) a fronte di un debito residuo di € 75.547,70 e, dunque, con un grado di soddisfazione che, benché inferiore al pagamento integrale del debito, ammonta ad una significativa percentuale superiore al 60%.

Tale importo, tra l'altro, è superiore rispetto al prezzo di € 41.850,00 che il creditore procedente potrebbe ritrarre in caso di aggiudicazione all'offerta minima, che è l'esito ragionevolmente prospettabile dalla prosecuzione della procedura esecutiva. Quanto offerto è lievemente inferiore rispetto al prezzo base di € 55.800,00, pari al prezzo base del secondo tentativo di vendita, ma tale dato non deve essere frainteso, perché la soddisfazione della banca va rapportata anche ai costi della procedura esecutiva e dei professionisti nominati in seno alla stessa che graverebbero sul ricavato ai sensi dell'art. 95 c.p.c. e che nel presente piano vengono considerati separatamente.

In secondo luogo, l'alternativa liquidatoria va valutata in rapporto alla globale situazione debitoria del proponente e non solo con riferimento al creditore procedente.



Nelle procedure da sovraindebitamento, la legge ha dimostrato un chiaro *favor* per la concorsualità e, quindi, per la definizione della globale posizione debitoria del proponente verso tutti i creditori, rimuovendo ogni vantaggio in capo a chi ha già avviato iniziative esecutive individuali e stabilendo, come unico criterio di priorità, il rispetto delle cause legittime di prelazione. La società creditrice, invece, con tale argomentazione intende erroneamente consolidare la propria posizione di vantaggio sugli altri creditori, che garantirebbe la soddisfazione del solo creditore procedente e una correlativa mortificazione della più ampia platea del ceto creditorio. La convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, piuttosto, si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura.

Da questa prospettiva, è evidente che l'omologa del piano del consumatore consentirebbe la soddisfazione di una più ampia platea di creditori, sebbene in misura parcellizzata e dilazionata nel tempo, e anche per tale ragione si deve ritenere complessivamente più conveniente.

La banca contestava altresì la convenienza del piano del consumatore sotto il profilo delle **tempistiche** di pagamento, lamentando una violazione dell'art. 8 co. 4 L. 3/12.

L'art. 8 co. 4 L. 3/12 dispone che *“la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno ipoteca”*.

È controverso in giurisprudenza se la norma abbia inteso concedere un termine annuale come termine perentorio, entro il quale garantire l'esecuzione dell'intero pagamento al creditore ipotecario, come inteso anche dal creditore costituito, oppure quale termine iniziale del piano di pagamento.

Appare coerente con la finalità della norma, che è diretta all'eliminazione della situazione di sovraindebitamento, ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento all'inizio di esecuzione del piano di pagamento. Invero una diversa soluzione interpretativa presupporrebbe in capo al debitore non uno stato di sovraindebitamento, bensì uno stato di mera difficoltà economica di carattere transitorio e risolvibile in un anno, tale da consentirgli di recuperare in tempi stretti le liquidità necessarie a fronteggiare l'integrale soddisfazione del creditore privilegiato. Tale soluzione, oltre che di ardua realizzabilità, sarebbe in contrasto con lo spirito della speciale disciplina della L. 3/12 ed in aperta contraddizione con l'accertato stato di sovraindebitamento del debitore, che è assunto a condizione di ammissibilità della procedura.

Tanto premesso, il piano dei ricorrenti, che prevede il pagamento rateale con interessi del credito privilegiato della banca titolare del diritto di ipoteca sull'immobile successivamente al primo anno e, quindi, dalla tredicesima rata del piano, deve ritenersi conforme all'art. 8 co. 4 L. 3/12.



La durata del piano (stimata dall'OCC in 14 anni) appare nel complesso ragionevole. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. E infatti *"non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore"*. Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Giova infine considerare che le preoccupazioni sulla irragionevole durata del piano venivano manifestate nell'ambito di una valutazione più ampia e complessa sulla sua convenienza rispetto alla prospettiva di un pagamento immediato tramite vendita del cespite, lamentando che la falcidia non fosse adeguatamente compensata dai lunghi tempi di corresponsione del saldo.

Tuttavia, a tal proposito i chiarimenti resi dall'OCC e dal ricorrente hanno evidenziato che la percentuale di soddisfazione offerta dal piano supera ampiamente quella ritraibile dalla eventuale vendita in sede esecutiva, avendo offerto l'integrale pagamento in privilegio dell'importo corrispondente alla offerta minima posta a base d'asta ai sensi dell'art. 7 co. 1 L. 3/12, oltre al pagamento del residuo con una falcidia del 20%, stabilita per crediti chirografari. Tra l'altro, in sede esecutiva la banca non potrebbe soddisfare il credito ipotecario sull'intero ricavato della vendita, ma solo al netto delle ulteriori spese prededucibili maturate in funzione dell'apertura della procedura stessa, che ai sensi dell'art. 95 c.p.c. gravano sul patrimonio del debitore esecutato e che nel presente piano sono state appostate separatamente con il privilegio previsto dalla legge per le spese di giustizia (cfr. integrazioni al piano da ultimo depositate il 3/3/21).

A ciò si aggiunga la proroga della sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa/abitazione principale disposta dall'art. 54 ter d.l. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia) e da ultimo prorogata dall'art. 13 co. 4 d.l. 183/2020, la quale comporterebbe che, in assenza di ulteriori sospensioni, l'iter della vendita, ove si aggiudichi alla seconda asta, non si completerebbe prima della fine del 2021, cui deve seguire poi l'approvazione del progetto di distribuzione dinanzi al GE, anche qui pronosticabile, in assenza di ogni tipo di impedimento e in caso di piena efficienza della procedura, nella primavera del 2022. Dunque non vi sono garanzie per la banca di soddisfazione immediata dalla eventuale prosecuzione



della procedura esecutiva e nel complesso, considerata la percentuale di soddisfazione offerta, si ritiene che la dilazione del pagamento sia non solo la soluzione più opportuna, ma anche la più conveniente.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della *ratio* della normativa sul sovraindebitamento ed alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile omologare il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 L. 3/2012 con l'avvertimento che, in caso di inadempimento alle obbligazioni stabilite nel presente piano, l'eventuale risoluzione comporterà la reviviscenza della esposizione debitoria alla data della domanda senza più alcuna falcidia, al netto solo dei pagamenti già effettuati in esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 14 bis co. 2 lett. b).

### **P.Q.M.**

**OMOLOGA** il piano del consumatore proposto da IAVARONE ANIELLO (nato a Bazzano il 02/12/1978, C.F. VRNNLL78T02A726X) e D'AGOSTINO CINTURA MARIA (nata ad Aversa il 01/02/1978, C.F. DGSCTR78B41A512C), come esposto nella relazione particolareggiata a firma del dott. Marcellino Datoaddio, così come successivamente integrata con le precisazioni depositate il 3/3/2021;

**DÀ ATTO** che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

**DISPONE** che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicato sul sito [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it);

**MANDA** alla Cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale;

**DISPONE** che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva, a partire dal 15-20 aprile 2021 e al 15-20 di ogni mese successivo per l'intera durata;

**RAMMENTA** all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3 del 27/1/2012.

*Aversa, 26 marzo 2021*

Il Giudice

Dott.ssa Benedetta Magliulo



